

AFFARI LEGALI

I magistrati non sono immuni da rilievi pesanti

Anche nei confronti di un magistrato possono essere sollevate critiche sulla sua professionalità e conoscenza del diritto, senza che questo sconfini nella diffamazione. Secondo la Cassazione (V sez. pen., sent. 19960 del 9/5/2019) «il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'uomo pubblico oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale». La vicenda riguardava una sentenza, parzialmente riformata dalla corte di appello di Perugia, di condanna in primo grado di un avvocato e un giornalista per un articolo con commenti relativi al sostituto procuratore presso il tribunale di Arezzo. Vi erano contenute affermazioni circa la competenza e conoscenza del diritto ritenute diffamatorie nei confronti del magistrato. Nel ricorso in cassazione, le parti ricorrenti avevano insistito sul fatto che le parole adoperate, non animate da spirito di vendetta ma dall'assolvimento di un dovere civico, non erano in se idonee ad offendere la reputazione del magistrato bensì solamente a stigmatizzare l'errore commesso dal magistrato. Secondo la Corte «non è ravvisabile il contenuto diffamatorio»: nell'articolo sono state manifestate critiche legittime all'operato del magistrato, che aveva redatto l'appello con argomentazioni errate, a detta dell'imputato, e ai giudici che lo avevano accolto, tali da integrare ipotesi di responsabilità civile per negligenza inescusabile, ipotesi che nella visione dell'intervistato, non appariva implausibile. E nel contesto complessivo dell'articolo, «non si può assumere significato di offesa alla reputazione il passaggio in cui è stata attribuita ai magistrati in questione la mancata conoscenza dell'elementare concetto di negozio giuridico, che in buona sostanza appare come l'unica espressione che contenga una critica in sé forte ma che non può essere qualificata come inutilmente umiliante, né ingiustamente aggressiva, apparendo, al contrario, funzionale alla esplicita finalità di disapprovazione che l'articolo-intervista voleva esprimere, collocandosi senza dubbio nel perimetro della continenza espressiva».

—© Riproduzione riservata—

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

